

#### **Partners**

Dott. Giuseppe Fiabane Dott. Stefano Bordin Dott. Nicola Cendron Dott. Enrico Miotto Dott. Gioacchino Pizzinat

#### Collaboratori

Dott. Marco Gottardo Dott.ssa Marilisa Rossi Dott.ssa Michela Vanin Dott. Mauro Benvenuti Dott. Leonardo Uliana Ai signori <u>C L I E N T I</u>

**Loro Sedi** 

Treviso, 19 gennaio 2022

Circolare n. 01/2022

# Oggetto: Le principali novità della Legge di Bilancio 2022 (persone fisiche).

La Legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 31 dicembre 2021, contiene, all'art. 1, alcune importanti novità anche con riferimento alle persone fisiche.

# La nuova Irpef (commi da 2 a 7)

La Legge di Bilancio ha previsto la rimodulazione degli scaglioni, delle relative aliquote e della misura delle detrazioni.

Gli scaglioni, a seguito della modifica dell'art. 11 comma 1 del TUIR, passano da 5 a 4 e vengono ridisegnati come di seguito:

| Scaglioni e aliquote IRPEF |     |                       |     |
|----------------------------|-----|-----------------------|-----|
| Disciplina 2021            |     | Nuova disciplina 2022 |     |
| Fino a 15.000€             | 23% | Fino a 15.000€        | 23% |
| Oltre 15.000€ e fino       | 27% | Oltre 15.000€ e fino  | 25% |
| a 28.000€                  |     | a 28.000€             |     |
| Oltre 28.000€ e fino       | 38% | Oltre 28.000€ e fino  | 35% |
| a 55.000€                  |     | a 50.000€             |     |
| Oltre 55.000€ e fino       | 41% | Oltre 50.000€         | 43% |
| a 75.000€                  |     |                       |     |
| Oltre 75.000€              | 43% |                       |     |

Per assicurare la progressività del tributo, l'Irpef prevede un sistema di deduzioni e detrazioni d'imposta. La riforma riguarda anche queste che, dal 2022, saranno:

#### Detrazioni lavoro dipendente

| Disciplina 2021     |                        | Nuova disciplina 2022 |                        |
|---------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| Reddito             | Detrazione             | Reddito               | Detrazione             |
| Non superiore a €   | - € 1.880 e la         | Non superiore a €     | - € 1.880 e la         |
| 8.000               | detrazione non può     | 15.000                | detrazione non può     |
|                     | essere inferiore a €   |                       | essere inferiore a     |
|                     | 690;                   |                       | €690;                  |
|                     | - rapporti di lavoro a |                       | - rapporti di lavoro a |
|                     | tempo determinato      |                       | tempo determinato      |
|                     | la detrazione non      |                       | la detrazione non      |
|                     | può essere inferiore   |                       | può essere inferiore   |
|                     | a € 1.380              |                       | a € 1.380              |
| Superiore a € 8.000 | € 978€ + € 902 x       | Superiore a € 15.000  | € 1.910 + € 1.190 x    |
| ma non a € 28.000   | [(28.000-reddito       | ma non a € 28.000     | [(28.000-reddito       |
|                     | complessivo) /         |                       | complessivo) /         |
|                     | (28.000 - 8.000)]      |                       | (28.000 - 15.000)]     |
| Oltre € 28.000 ma   | € 978 x [(55.000 -     | Oltre € 28.000 ma     | € 1.910 x [(50.000 -   |
| non a € 55.000      | reddito                | non a € 50.000        | reddito                |

### Studio Fiabane & Partners

via Lancieri di Novara, 3 31100 Treviso (TV)

M: segreteria@studiofiabane
W: www.studiofiabane.it
PEC: fiabane.partners@legalmail.it
C.F. e P.IVA: 04983110265

| complessivo)/    | complessivo)/    |
|------------------|------------------|
| (55.000-28.000)] | (50.000-28.000)] |

## Detrazioni reddito di pensione

| Disciplina 2021                |                         | Nuova disciplina 2022        |                            |
|--------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Reddito                        | Detrazione              | Reddito                      | Detrazione                 |
| Non superiore a € 8.000        | € 1.880 e la detrazione | Non superiore a € 8.500      | € 1.955 e la detrazione    |
|                                | non può essere          |                              | non può essere inferiore   |
|                                | inferiore a € 713.      |                              | a € 713.                   |
| Superiore a € 8.000 ma non a € | €1.297 + € (1.880-      | Superiore a € 8.500 ma non a | € 700 + (1.955-700) x      |
| 15.000                         | 1.297) x [(15.000-      | € 28.000                     | [(28.000-reddito           |
|                                | reddito complessivo) /  |                              | complessivo) /             |
|                                | (15.000 - 8.000)]       |                              | (28.000 - 8.500)]          |
| Oltre € 15.000 ma non a €      | € 1.297 x [(55.000 -    | Oltre € 28.000 ma non a €    | € 700 x [(50.000 - reddito |
| 55.000                         | reddito                 | 50.000                       | complessivo)/ (50.000-     |
|                                | complessivo)/ (55.000-  |                              | 28.000)]                   |
|                                | 15.000)]                |                              |                            |

#### • Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi

| Disciplina 2021                       |   | Nuova disciplina 2022                 |  |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------|--|
| Reddito                               | Detrazione  | Reddito                               | Detrazione   |
| Non superiore a € 4.800               | € 1.104   | Non superiore a € 5.500               | - € 1.955 e la detrazione<br>non può essere inferiore<br>a € 713.                |
| Superiore a € 4.800 ma non a € 55.000 | €1.104 + [(55.000-<br>reddito complessivo) /<br>(55.000 - 4.800)] | Superiore a € 5.500 ma non a € 28.000 | € 500 + (1.265-500) x<br>[(28.000-reddito<br>complessivo) /<br>(28.000 - 5.500)] |
|                                       |   | Oltre € 28.000 ma non a € 50.000      | € 500 x [(50.000 - reddito complessivo)/ (50.000-28.000)]                        |

La Legge di Bilancio 2022 è inoltre intervenuta sul trattamento integrativo ("bonus euro 100") spettante ai titolari di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, riducendo da euro 28.000 a euro 15.000 il reddito complessivo oltre il quale il bonus non è più dovuto. Ai soggetti con reddito compreso tra euro 15.000 ed euro 28.000 il bonus spetta nel caso in cui determinate detrazioni siano di ammontare superiore all'imposta lorda.

## Esclusione Irap per persone fisiche (commi 8 e 9)

Dal 2022 l'IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali nonché arti e professioni. Si sottolinea che, in ogni caso, rimarranno assoggettate all'imposta le attività commerciali esercitate in forma societaria.

## Esenzione Irpef coltivatori diretti/IAP (comma 25)

È confermata l'estensione anche al 2022 dell'esenzione ai fini IRPEF per i redditi dominicali / agrari dei coltivatori diretti / IAP, iscritti nella previdenza agricola.

Il beneficio è riservato alle sole persone fisiche che rispondono ai requisiti imposti. È possibile anche fruirne in qualità di soci persone fisiche di società semplici agricole qualora sia rispettata la condizione di rivestire la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale titolare di posizione contributiva INPS.

# Esonero contributivo coltivatori diretti/IAP (comma 520)

È confermata l'estensione anche al 2022, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, dell'esonero (per un periodo massimo di 24 mesi) dal versamento del 100% dell'accredito contributivo IVS a

favore dei coltivatori diretti / IAP di età inferiore a 40 anni, che si iscrivono alla previdenza agricola nel corso dell'anno.

## Agevolazione "prima casa" under 36 (commi 151 -153)

È confermata la proroga dal 30.06.2022 al 31.12.2022 delle agevolazioni per favorire l'autonomia abitativa dei "giovani" per l'acquisto della "prima casa" di cui all'art. 64, commi da 6 a 11, DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis".

In particolare per gli:

- atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di "prime case" (tranne quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9) come definite dalla Nota II-bis dell'art. 1, Tariffa parte I, DPR n. 131/86;
- atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà/usufrutto/uso e abitazione relativi alle stesse;

stipulati nel periodo 26.05.2021 - 31.12.2022 (in precedenza 30.06.2022), è previsto l'esonero dal pagamento:

- dell'imposta di registro;
- delle imposte ipotecaria e catastale;

a favore degli under 36 con un ISEE non superiore a € 40.000.

In caso di acquisto della "prima casa" soggetto ad IVA (aliquota ridotta del 4%), considerato che l'IVA deve essere comunque corrisposta all'impresa cedente, l'agevolazione è riconosciuta sotto forma di credito d'imposta di ammontare pari all'IVA corrisposta, utilizzabile:

- in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti/denunce presentati dopo l'acquisizione del credito;
- in diminuzione dell'IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente all'acquisto;
- in compensazione nel Mod. F24 (codice tributo "6928").

È stabilito, inoltre, che i finanziamenti erogati per l'acquisto/costruzione/ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, per i quali ricorrono i predetti requisiti soggettivi e oggettivi, la cui sussistenza risulti nell'atto di finanziamento, sono esenti dall'imposta sostitutiva delle imposte di registro/bollo/ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, prevista nella misura del 0,25% dall'art. 18, DPR n. 601/73.

#### Bonus affitto under 31 (comma 155)

È confermata la modifica della detrazione di cui al comma 1-ter dell'art. 16, TUIR, a favore dei "giovani" che stipulano contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, c.d. "bonus affitti giovani".

In particolare, possono beneficiare del bonus:

- i giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti;
- con un reddito complessivo non superiore a € 15.493,71;
- che stipulano un contratto di locazione ai sensi della Legge n. 431/98:
  - a) per l'intera unità immobiliare/porzione di essa;
  - b) da destinare a propria residenza.

La detrazione spetta per i primi 4 anni di durata del contratto (in precedenza per i primi 3) nella misura pari a euro 991,60 annui ovvero, se superiore, nella misura pari al 20% del canone di locazione entro il limite annuo massimo di euro 2.000 di detrazione.

Si sottolinea che l'unità immobiliare deve essere diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti.

Lo studio resta a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti.